

Bruxelles, 27 maggio 2019  
(OR. en)

9666/19

JAI 576  
COPEN 234  
CYBER 181  
DROIPEN 89  
JAIEX 86  
ENFOPOL 272  
DAPIX 197  
EJUSTICE 86  
MI 474  
TELECOM 240  
DATAPROTECT 155  
USA 38  
RELEX 540

**NOTA**

Origine:	presidenza
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	9289/19 REV1
n. doc. Comm.:	6102/19 ADD 1
Oggetto:	ADDENDUM to the Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations with a view to concluding an agreement between the European Union and the United States of America on cross-border access to electronic evidence for judicial cooperation in criminal matters - adoption

1. Il 5 febbraio 2019 la Commissione ha adottato due raccomandazioni di decisioni del Consiglio, e relativi allegati concernenti le direttive di negoziato, sulla questione dell'accesso transfrontaliero alle prove elettroniche: una per l'avvio di negoziati con gli Stati Uniti e una per la partecipazione ai negoziati in seno al Consiglio d'Europa su un secondo protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica (STCE n. 185).

2. I testi della raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con gli Stati Uniti sull'accesso transfrontaliero alle prove elettroniche per la cooperazione giudiziaria in materia penale<sup>1</sup> e della direttiva di negoziato<sup>2</sup> sono stati presentati al Consiglio ed esaminati a livello tecnico nel Gruppo "Cooperazione in materia penale".
3. A seguito dell'esame a livello tecnico sono state apportate alcune modifiche a entrambi i testi al fine di tener conto dei punti di vista delle delegazioni. Ciò ha consentito di finalizzare il testo della raccomandazione di decisione del Consiglio che è stato trasmesso ai giuristi-linguisti per la messa a punto come pure il testo delle direttive di negoziato.
4. Il testo della raccomandazione messo a punto dai giuristi-linguisti e il testo delle direttive di negoziato, con alcuni adeguamenti aggiuntivi che figurano nell'allegato della presente nota, sono stati approvati dal Coreper il 22 maggio 2019.
5. Le modifiche al testo originale della Commissione sono indicate come segue: le parti nuove in **grassetto** e le parti soppresse con [...].
6. Si invita pertanto il Consiglio ad adottare:
  - il testo della raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con gli Stati Uniti sull'accesso transfrontaliero alle prove elettroniche per la cooperazione giudiziaria in materia penale, messo a punto dai giuristi-linguisti<sup>3</sup>; e
  - il testo delle direttive di negoziato riportato nell'allegato della presente nota.

---

<sup>1</sup> Doc. 6102/19.

<sup>2</sup> Doc. 6102/19 ADD 1.

<sup>3</sup> Doc. 9114/19.

**Addendum alla raccomandazione di decisione del Consiglio  
che autorizza l'avvio di negoziati in vista della conclusione di un accordo  
tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America  
sull'accesso transfrontaliero alle prove elettroniche  
per la cooperazione giudiziaria in materia penale**

**I. OBIETTIVI**

Nel corso dei negoziati la Commissione dovrebbe mirare a conseguire gli obiettivi specificati di seguito in dettaglio, garantendo nel contempo che l'esito dei negoziati sia compatibile con le norme interne dell'Unione relative alle prove elettroniche. **Tali norme interne**, così come evolveranno nel corso della procedura legislativa **dell'Unione** [...], costituiranno la base per la posizione negoziale dell'Unione. **Gli obiettivi specifici sono:**

1. [...] affrontare i conflitti di legge e **fissare norme comuni** per quanto riguarda gli ordini per l'ottenimento di prove elettroniche, sotto forma di dati relativi al contenuto e dati non relativi al contenuto, emessi da un'autorità giudiziaria di una Parte contraente e rivolti a un prestatore di servizi soggetto alla legge dell'altra Parte contraente. Ciò ridurrebbe il rischio di frammentazione delle pratiche e delle norme giuridiche e rafforzerebbe la certezza del diritto tra l'Unione e gli Stati Uniti d'America relativamente all'ottenimento di prove elettroniche nei procedimenti penali.
2. Consentire un trasferimento di prove elettroniche direttamente su base di reciprocità da parte di un prestatore di servizi a un'autorità richiedente di cui al paragrafo 1.

3. Assicurare il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e dei principi generali del diritto dell'UE sanciti dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea [...].

Per conseguire gli obiettivi stabiliti nella parte 1, l'accordo dovrebbe tener conto, in particolare, dei seguenti elementi:

## II. NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

1. L'accordo dovrebbe applicarsi ai procedimenti penali sia nella fase istruttoria che in quella processuale.
2. L'accordo dovrebbe creare diritti e obblighi reciproci per le Parti.
3. L'accordo dovrebbe stabilire le definizioni e i tipi di dati interessati, compresi i dati relativi al contenuto e i dati non relativi al contenuto.
4. L'accordo dovrebbe definire il suo esatto ambito di applicazione per quanto riguarda i reati interessati e le soglie.
5. L'accordo dovrebbe definire le condizioni da soddisfare, **comprese le garanzie procedurali**, prima che un'autorità giudiziaria possa emettere un ordine e i modi in cui tali condizioni possono essere soddisfatte.
6. L'accordo dovrebbe prevedere una clausola che consenta mezzi di ricorso giurisdizionali efficaci per gli interessati nel corso di un procedimento penale. L'accordo dovrebbe inoltre definire in quali circostanze [...] **sia possibile opporsi a un ordine.**

7. L'accordo dovrebbe definire il termine per la trasmissione dei dati oggetto di un ordine.
8. L'accordo non dovrebbe inoltre pregiudicare le altre convenzioni internazionali esistenti relative alla cooperazione giudiziaria tra autorità in materia penale, come l'accordo sulla mutua assistenza giudiziaria UE-USA, **che continuano ad applicarsi**.
9. Nel quadro delle relazioni bilaterali tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea, l'accordo dovrebbe prevalere su altri accordi o intese concordati in sede di negoziato del secondo protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, laddove le disposizioni di quest'ultima convenzione o intesa riguardino questioni disciplinate dall'accordo.

### III. GARANZIE

1. **L'accordo dovrebbe assicurare il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e dei principi generali del diritto dell'UE sanciti dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare, la proporzionalità, il diritto a un ricorso effettivo e un giudice imparziale, la presunzione di innocenza e i diritti di difesa delle persone sottoposte a procedimento penale, il principio di non discriminazione, il principio *ne bis in idem*, come pure la tutela della privacy e la protezione dei dati personali e dei dati delle comunicazioni quando tali dati sono trattati, compresi i trasferimenti alle autorità di contrasto di paesi terzi, e qualsiasi obbligo che incombe alle autorità giudiziarie e di contrasto a tale riguardo.**
2. L'accordo dovrebbe essere reciproco per quanto riguarda le categorie di persone, **fisiche e giuridiche**, i cui dati non possono essere richiesti a norma dell'accordo. Esso non dovrebbe operare discriminazioni tra cittadini di diversi Stati membri.
3. L'accordo dovrebbe rendere applicabile, mediante riferimento, l'accordo UE-USA sulla protezione dei dati e sulla privacy, altrimenti noto come "l'accordo quadro", entrato in vigore il 1° febbraio 2017.
4. L'accordo dovrebbe integrare l'accordo quadro con garanzie supplementari che tengano conto del livello di sensibilità delle categorie di dati in questione e delle esigenze specifiche del trasferimento di prove elettroniche direttamente dai prestatori di servizi piuttosto che tra autorità **e dei trasferimenti effettuati direttamente dalle autorità competenti ai prestatori di servizi.**

- 5<sup>1</sup>. Le garanzie [...] riguardanti i diritti procedurali, che dovranno essere riviste in funzione dell'ambito dell'accordo, dovrebbero tra l'altro interessare:
- (a) garanzie adeguate per assicurare che i dati non possano essere richiesti per l'utilizzo in un procedimento penale che potrebbe comportare l'applicazione della pena capitale;
  - a bis) garanzie adeguate per assicurare che i dati richiesti possano essere rifiutati se l'esecuzione della richiesta sarà probabilmente utilizzata in procedimenti penali che possano comportare l'ergastolo senza possibilità di riesame né di una prospettiva di rilascio;**
  - (b) condizioni adeguate per garantire la necessità e la proporzionalità degli ordini di accesso alle prove elettroniche, distinguendo in particolare tra le categorie di dati a seconda dei casi;
  - (c) garanzie procedurali per le persone oggetto di un ordine nel quadro di un procedimento penale;
  - (d) garanzie specifiche per i dati protetti da privilegi e immunità **e dati la cui divulgazione sarebbe contraria agli interessi essenziali di uno Stato membro;**
  - (e) disposizioni sulla tutela della riservatezza cui le autorità e i prestatori di servizi devono ottemperare, compresi gli obblighi di non divulgazione.
6. Le garanzie aggiuntive in materia di protezione dei dati e della vita privata, che dovranno essere riviste in funzione dell'ambito dell'accordo, dovrebbero tra l'altro interessare:
- (a) la specificazione delle finalità per le quali i dati personali e i dati delle comunicazioni elettroniche possono essere richiesti e trasferiti;
  - (b) il requisito che l'ordine sia limitato ai dati personali e ai dati delle comunicazioni elettroniche necessari e proporzionati in funzione della finalità per i quali l'accesso è autorizzato;

---

<sup>1</sup> Punto 17 del testo originale della Commissione. Sono indicate solo le modifiche apportate a questo testo.

- (c) il requisito che l'uso e la divulgazione dei dati ad altre autorità statunitensi non vincolate dall'accordo quadro siano soggetti a notifica e autorizzazione preventiva da parte dell'autorità giudiziaria competente designata dello Stato membro in cui il prestatore di servizi è stabilito o rappresentato e possano aver luogo solo se è garantito che l'autorità ricevente protegge efficacemente i dati personali e i dati delle comunicazioni elettroniche, in linea con le disposizioni dell'accordo. Nel valutare tale autorizzazione preventiva, l'autorità giudiziaria competente dovrebbe tenere debitamente conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui la gravità del reato e la finalità per la quale i dati sono inizialmente trasferiti;
- (d) il requisito che i trasferimenti successivi ad altri paesi terzi possano essere effettuati solo nei confronti delle autorità di contrasto responsabili della prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, compreso il terrorismo, e dovrebbero essere soggetti all'obbligo di notifica e autorizzazione preventiva da parte dell'autorità giudiziaria competente designata dallo Stato membro in cui il prestatore di servizi è stabilito o rappresentato. Nel valutare tale autorizzazione preventiva, l'autorità giudiziaria competente dovrebbe tenere conto dei fattori di cui all'articolo 7, paragrafo 2, dell'accordo quadro;
- (e) l'accordo può prendere in esame le circostanze eccezionali e le garanzie richieste laddove un ulteriore trasferimento possa avvenire senza autorizzazione preventiva, in caso di minaccia grave e imminente per la sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo;
- (f) la notifica di un incidente di sicurezza delle informazioni all'autorità competente designata dallo Stato membro nel quale è stabilito o rappresentato il prestatore del servizio è effettuata alle condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo quadro.



#### **IV. GOVERNANCE DELL'ACCORDO**

1. L'accordo dovrebbe stipulare che le Parti procedano periodicamente a una verifica congiunta della sua applicazione ed esaminino come renderne più efficace l'uso. A tal fine è opportuno che dati statistici siano raccolti da entrambi i lati per facilitare il processo di revisione.
2. L'accordo dovrebbe prevedere una clausola relativa alla sua durata. Se la durata debba essere indeterminata o determinata sarà valutato alla luce dei risultati dei negoziati. In entrambi i casi, occorre inserire una disposizione che preveda una revisione dell'accordo a tempo debito.
3. L'accordo dovrebbe inoltre stipulare che le Parti si consultino per agevolare la risoluzione di qualsiasi controversia relativa alla sua interpretazione o applicazione.
4. L'accordo dovrebbe prevedere la possibilità di una sua sospensione e risoluzione ad opera di ciascuna delle Parti nel caso in cui non sia possibile risolvere la controversia mediante la suddetta procedura di consultazione.
5. L'accordo dovrebbe prevedere una clausola relativa alla sua applicazione territoriale.
6. L'accordo farà fede in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

## **V. PROCEDURA DI NEGOZIATO**

- 1. I negoziati devono essere preparati con largo anticipo. A tal fine la Commissione informa quanto prima il Consiglio del calendario previsto e delle questioni da negoziare e trasmette tutti i documenti pertinenti.**
  - 2. Le sessioni negoziali sono precedute da una riunione del Gruppo COPEN allo scopo di individuare le questioni chiave, formulare opinioni e stabilire linee guida, secondo il caso.**
  - 3. La Commissione riferisce al Gruppo COPEN in merito ai risultati dei negoziati dopo ogni sessione negoziale.**
  - 4. La Commissione informa il Consiglio e consulta il Gruppo COPEN in merito a eventuali questioni importanti che potrebbero emergere durante i negoziati.**
-